

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Cron 263

Ref 2507

Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Maria Teresa Bonavia Presidente

Dott.ssa Isabella Silva Consigliere

Dott.ssa Maria Margherita Zuccolini Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO
nei procedimenti riuniti nn. ~~563/2011, 570/2011, 577/2011, 706/2011~~
V.G. promossi rispettivamente da
Alemar srl e C.I.N.S. Consorzio Imprese navalmeccaniche Spezzine
Avv. S. Bazzani
RECLAMANTI

Cimel Italiana Srl

Avv. S. Bazzani

RECLAMANTE

I.S.L. Marine Yacht Brokers Limited

Avv. S. Piovani

RECLAMANTE

Agenzia delle Entrate

Avvocatura distrettuale dello Stato

RECLAMANTE

contro

Baglietto Snc di cantieri Navali Baglietto srl con unico socio, Cantieri Navali Baglietto srl in liquidazione, Gruppo Baglietto SpA in liquidazione, Cantieri di Pisa Srl in liquidazione, Speziayachting Srl in liquidazione elettivamente domiciliate presso l'avv. L. Sommazzi

RESISTENTE

e contro

Cam Consorzio Adriatico Montaggi
Il Frigorifero Snc di Andrea Cadenasso C.
CNI Srl
Sepor SpA
Casa del motore di Argilla Srl
Vemar Srl
Uniproget Srl
Ferraro Arredi Tecnici Srl
Fratelli Larini Srl
Smaes Srl
Elettro Naval Imianti Srl
Marine Automation Srl
Pro Ship Srl
Trupial Holdings Limited

Luca Sodini e Rosanna Ghirri quali Commissari Giudiziali

Con l'intervento del Procuratore Generale

Visti i reclami rispettivamente depositati da Alemar srl e C.I.N.S., Cimel Italiana Srl I.S.L., Marine Yacht Brokers Limited, Agenzia delle Entrate avverso il decreto emesso dal tribunale della Spezia il 27/4-2/5/2011 di omologa del concordato preventivo proposto da baglietto Snc di Cantieni Navali Baglietto Srl con socio unico nonché dei soci illimitatamente responsabili di essa Cantieri Navali Baglietto Srl, Gruppo Baglietto SpA, Cantieri di Pisa Srl e Speziayachting Srl;

vista le memorie depositate dalle proponenti;

visto il parere depositato in ciascun procedimento dal Procuratore Generale;

sentite le parti all'udienza del 15/12/2011;

verificata la ritualità della notifica dei reclami rispettivamente proposti da Alemar srl, C.I.N.S., Cimel Italiana Srl, I.S.L. Marine Yacht Brokers Limited a tutte le parti del giudizio di omologa;

- rilevato che non risulta il perfezionamento della notifica del reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate a CAM Consorzio Adriatico Montaggi e a C.N.I;

- che, tuttavia, essendo quest'ultimo reclamo inammissibile per quanto si dirà in prosieguo, non si ritiene di disporre la rinnovazione della notifica a detto opponente: in proposito si richiama la pronuncia della

Cassazione 2823/85 che ha affermato come, in caso di nullità della notifica di un atto, non deve esserne disposta la rinnovazione per poi provvedere a dichiarare l'inammissibilità della domanda, in quanto, diversamente, si incorrerebbe in una violazione del principio generale di economia processuale;

- ritenuto che non si pone questione mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. essendo questi intervenuto in ciascun procedimento;

- rilevato che la società Baglietto Snc è stata costituita il 7/6/2010 e in essa sono stati conferiti con atto notarile del 18/6/2010 in modo pressoché totalitario i patrimoni delle società di capitali che la compongono (sono stati conferiti i complessi aziendali di dette società con esclusione, per la società Cantieri Navali Baglietto Srl, della partecipazione totalitaria nella società Speziayachting Srl e di alcuni immobili in Varazze da trasferire in un momento successivo previa regolarizzazione urbanistica e catastale, per la società Speziayachting Srl della partecipazione pari all'1% nella società di diritto tunisino Gruppo Baglietto Tunisia S. a. r. l., per la società Gruppo Baglietto SpA della partecipazione totalitaria nella Cantieri di Pisa Srl e nella

www.gas.it

Cantieri Navali Baglietto Srl) divenendone soci illimitatamente responsabili;

- che la costituzione è avvenuta (vedi atto costitutivo) al dichiarato scopo di presentare un ricorso per concordato preventivo da cui consegua la conservazione e la continuità delle imprese, salvaguardandone i patrimoni e l'occupazione; che la costituzione di detta società è stata infatti sottoposta a condizione risolutiva rappresentata dalla mancata definitiva omologazione del concordato preventivo;

- che la proposta di concordato - presentata il 22/6/2010 e quale risultante a seguito delle modifiche apportate - prevede:

1) pagamenti ai creditori da effettuarsi entro 120 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato nei termini seguenti: pagamento integrale delle spese di giustizia, delle spese di accesso alla procedura e al professionista ex artt. 160, 161 legge fall; pagamento integrale dei creditori privilegiati; suddivisione dei restanti creditori nelle seguenti classi: classe n.1 creditori chirografari della holding Gruppo Baglietto SpA con pagamento al 6,5%, classe n.2 tutti i creditori chirografari delle tre società operative con pagamento al 18%, classe n.3 armatori commesse con pagamento al 10% o in alternativa datio in solutum mediante consegna dell'imbarcazione in costruzione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, classe n.4 finanziamenti soci con pagamento di euro 0,00; classe n.5 crediti commerciali soci con pagamento di euro 2,00; classe n.6 Banca Popolare Lodi per la parte chirografaria con pagamento al 2% per la parte di credito residua non coperta da garanzia reale (soddisfatta a mezzo di datio in solutum, con l'assegnazione ed il formale trasferimento della titolarità delle quote detenute in pegno del

fondo denominato Tank Re II, considerando il valore delle quote del fondo al momento di detto trasferimento;

2) costituzione di un fondo rischi ed imprevisti di euro 4.000.000,00;

- che nella proposta originaria si prevedeva che le somme necessarie ai pagamenti in numerario fossero reperite sia attraverso la valorizzazione delle attività esistenti, sia attraverso la vendita di alcuni asset, sia con la vendita di partecipazioni e l'apporto di alcuni investitori da individuarsi da parte della proponente entro 10 gg prima dell'adunanza dei creditori;

- che con la modifica della proposta depositata il 14/10/2010 Ineco Srl si è costituita assuntore del concordato impegnandosi ad assolvere l'intero onere concordatario attraverso le somme in numerario esistenti al momento del pagamento sia detenute dagli organi della procedura che da Baglietto snc con quanto realizzato dalla vendita

di tutte le attività immobiliari e mobiliari facenti capo alle società operative socie della Baglietto snc (con esclusione dei crediti commerciali, liquidità ed alcune imbarcazioni in corso di realizzazione) a Effebi Holding SpA, che ha effettuato proposta irrevocabile di acquisto in tal senso valida fino al 31/12/2011 per euro 30.500.000,00, con messa a disposizione delle residue somme da parte dell'assuntore, il tutto garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta già rilasciata da parte dell'assuntore di euro 1.000.000,00 valida fino al 31/12/2011 e da fideiussione bancaria di euro 6.250.000,00 già rilasciata da Effebi e con impegno di quest'ultima a rilasciare fideiussione bancaria di euro 27.000.000,00 di euro all'atto del trasferimento in capo ad essa dei beni a garanzia del puntuale pagamento del saldo;

- che si è svolta l'adunanza dei creditori in data 14/12/2010 all'esito delle quale sono state raggiunte le seguenti maggioranze di voto

favorevole: classe n.1: 73,11%; classe n.2: 72,85%; classe n.3. 67,48%, classe n. 4: 100%; classe n.5:100%, classe n.6: 100% nonché la maggioranza (il 74,54%) dei creditori ammessi al voto.

Osserva la Corte:

Preliminarmente va evidenziata la tempestività dei reclami.

Invero il termine per la proposizione del reclamo in questione deve individuarsi in quello di dieci giorni di cui all'art. 739 c.p.c., previsto in via generale per i provvedimenti emessi in camera di consiglio ex art. 742 bis c.p.c., decorrente dalla notifica del decreto di omologa effettuata ad istanza di parte (in conformità di quanto previsto dall'art. 739 c.p.c. per l'ipotesi in cui il provvedimento reclamato sia emesso – come nella fattispecie - in confronto di più parti): vedi in tal senso Cass. 12/10-4/11/2011 n. 22931 che, dopo aver evidenziato come debba escludersi un'applicazione analogica al concordato preventivo della particolare disciplina del concordato fallimentare di cui all'art. 131 legge fall. avendo il legislatore dettato una specifica disposizione per il concordato preventivo e come, quindi, il procedimento di omologazione del concordato preventivo si svolga secondo il comune rito camerale ex art. 737 e ss. c.p.c., ha precisato come non sia sufficiente una notificazione effettuata a cura della cancelleria del giudice ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo.

Nella fattispecie, non risultando effettuata la notifica del decreto di omologa ad istanza di alcuna parte, deve ritenersi la tempestività di tutti i reclami.

Ancora in via preliminare va rilevata l'inammissibilità del reclamo proposto dalla Agenzia delle Entrate come eccepito da parte resistente considerato:

- che va premesso come sia pur vero che l'attuale testo dell'art. 183 Legge Fall, non contenga alcuna specifica previsione in tema di legittimazione attiva a differenza del precedente testo che attribuiva espressamente la legittimazione al reclamo avverso la sentenza di omologazione o di rigetto del concordato preventivo al debitore e ai creditori che avessero proposto opposizione;

- che, tuttavia, considerato come debba applicarsi al procedimento di reclamo di cui all'art. 183 legge fall, per quanto sopra già evidenziato, la disciplina comune del rito camerale e in conformità dell'orientamento dottrinale prevalente si ritiene che la legittimazione al reclamo in questione vada riconosciuta - oltre che al debitore - a

coloro che nel giudizio di omologazione abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale ovverosia, non solo come meri destinatari dell'ordine di comparizione in camera di consiglio ex art. 180 legge fall, ma come creditori che si siano costituiti in giudizio manifestando una volontà contraria all'omologazione o come "interessati" ex art. 180 comma secondo legge fall che si siano costituiti nel giudizio di omologazione per aderire all'omologazione stessa o per opporvisi;

- che nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate non ha assunto la veste di parte formale nel giudizio di omologazione nel senso sopra indicato;

- che in tal senso si richiama Cass. 24/05/1991 n. 5877 secondo cui anche nel procedimento camerale, così come nel giudizio contenzioso ordinario, "la qualità di parte e quindi di soggetto legittimato al reclamo ex art. 739 c.p.c., si determina, nei gradi del procedimento successivi al primo, esclusivamente "per relationem", rispetto alla

qualità di parte formalmente assunta in primo grado, mentre coloro che sono rimasti indebitamente estranei al procedimento possono denunciare in sede contenziosa ordinaria, la nullità del provvedimento camerale emesso inter alios”;

- che nella fattispecie neppure può rinvenirsi nell’Agenzia delle Entrate la qualità di soggetto rimasto “indebitamente” estraneo al procedimento stante la veste di creditore del predetto che, come tale, è stato destinatario dell’ordine di comparizione in camera di consiglio ex art. 180 primo comma c.p.c., ma ha ritenuto di non proporre opposizione nel termine di cui al secondo comma della norma ora citata;

- che neppure può ritenersi l’ammissibilità del reclamo dell’Agenzia delle Entrate, come asserito dal legale di detto reclamante all’udienza in camera di consiglio, sull’assunto che una preclusione processuale derivante dall’applicazione delle norme interne non potrebbe comunque consentire un risultato contrastante con i principi inderogabili del diritto europeo alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 18 luglio 2007, causa C-119/05, Lucchini S.p.a. (l’Agenzia delle Entrate asserisce che, ritenendo l’inammissibilità del suo reclamo, si perverrebbe ad una omologazione di un concordato che prevede una falcidia dell’IVA non ammessa dall’art. 183 legge fall in osservanza dell’armonizzata ed inderogabile disciplina comunitaria in materia);

- che tale sentenza ha affermato che “il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisca il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la relativa

incompatibilità con il mercato comune sia stata dichiarata con decisione definitiva della Commissione delle Comunità europee”;

- che, in primo luogo, si rileva come il valore sistematico di detta pronuncia in ordine al carattere “relativo”, tangibile e cedevole del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. in nome della supremazia del diritto comunitario, è stato sminuito e relativizzato dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia 3 settembre 2009 (causa C-2/08 - Fallimento Olimpiclub) che ha comunque ribadito “l’importanza che il

principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili e dopo la scadenza dei termini previsti per

questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione” precisando che, conseguentemente, il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione” ed evidenziando che la sentenza Lucchini non è atta a rimettere in discussione tale analisi giacché “riguardava una situazione del tutto particolare in cui erano in questione principi che disciplinano la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità in materia di aiuti di Stato, posto che la Commissione delle Comunità europee dispone di una competenza esclusiva per esaminare la compatibilità di una misura nazionale di aiuti di Stato con il mercato comune”;

- che la sentenza Olimpiclub sopra richiamata ha altresì rilevato come, in assenza di una normativa comunitaria in materia, le modalità di

IL CASO.it

attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, pur affermando come non debbano tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario;

- che, peraltro, nella fattispecie non si pone questione di applicabilità dell'art. 2909 c.c.;

- che, in ogni caso, anche a voler far riferimento all'impossibilità dell'applicazione del diritto comunitario derivante dall'applicazione di norme processuali interne si evidenzia come la sentenza Olimpclub della Corte di Giustizia 3 settembre 2009 abbia affermato che "ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto comunitario dev'essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali" dovendosi considerare sotto tale profilo, se necessario, "i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento";

- che alla stregua di tutto quanto sopra esposto non si ritiene che vi siano motivi ostativi per l'applicazione delle norme processuali interne che si limitano a regolare la legittimazione in sede di reclamo nei procedimenti comuni in camera di consiglio in conformità del principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata 5877 del 1991;

- che in ogni caso, nel caso in esame, deve escludersi che dalla mera applicazione della normativa sulla legittimazione a proporre reclamo ex art.739 c.p.c. derivi un risultato contrastante con i principi inderogabili del diritto europeo in materia di disciplina dell'IVA;

- che si premette come si tratti indubbiamente di un tributo la cui gestione, sia normativa che esecutiva, è di interesse comunitario e come tale sottoposta a vincoli, con la conseguente inderogabilità dell'art. 183 ter legge fall. nella parte in cui esclude la falcidia dell'IVA, esclusione operante anche al di fuori della transazione

fiscale (vedi in tal senso la recente sentenza della Cassazione 22931/2011);

- che, tuttavia, nel caso in esame le società proponenti hanno precisato che l'esclusione nella proposta di transazione fiscale del debito IVA, di cui ad uno dei due rilevi dell'avviso di accertamento

N.R1T030100788/2010 notificato dall'Agenzia delle Entrate a Cantieri Navali Baglietto Srl, pari ad euro 1.355.180,00 deriva dalla contestazione della rettifica in euro 6.775.901,00 della base imponibile per l'asserito illegittimo utilizzo del c.d. plafond IVA previsto dall'art. 2 comma secondo della legge 28/97 relativamente all'anno 2005 a seguito dell'emissione in tale anno di note di credito finalizzate a rettificare operazioni commerciali che avevano concorso a costituire nel 2004 il plafond utilizzabile nel 2005;

- che, in particolare, le proponenti sia nella proposta di transazione che nel presente giudizio di reclamo danno atto delle questioni in ordine alla falcidiabilità dell'IVA, ma precisano che il debito IVA in questione consiste in un debito "contestato", costituente una mera pretesa dell'erario, ancora impugnabile dal contribuente, illustrando le ragioni di tale contestazione (individuazione del criterio temporale applicabile in sede di rettifica del plafond con particolare riferimento

all'emissione delle note di credito) ed allegando espressamente come in sede di proposta di transazione fiscale il debitore di imposta possa rappresentare all'erario i motivi per cui ritiene indebita la pretesa impositiva: ciò all'evidente fine di conseguire una consolidazione del debito fiscale ove l'amministrazione, con l'accettazione della proposta, ritenga, non già di aderire ad una inammissibile falciatura o riduzione dell'IVA, ma la fondatezza stessa di tali rilevi;

- che, del resto, la stessa Suprema Corte nella sentenza più volte citata 22931/2011, ha affermato come l'obbligo dell'integrale pagamento dell'IVA non comporti l'inderogabile accoglimento della pretesa fiscale "in quanto nell'ambito del concordato senza transazione fiscale resta ferma la facoltà del contribuente di opporsi alla stessa così che è solo l'imposta definitivamente accertata che è soggetta al vincolo richiamato";

- che, quindi, nella fattispecie, non avendo l'amministrazione aderito alla proposta di transazione fiscale, non si è avuto l'effetto di consolidamento del debito ovvero non si è pervenuti ad alcun accertamento definitivo della pretesa fiscale e rimane il carattere – espressamente affermato già nella proposta transattiva – di debito contestato di tale pretesa la cui definizione è rimessa alle competenti sedi e per il quale opera l'accantonamento di cui al comma sesto dell'art. 180 legge fall: non si pone, quindi, questione, di alcuna violazione della normativa comunitaria;

- che alla stregua di quanto ora esposto è evidente che neppure si pone questione di rilevanza d'ufficio della non omologabilità del concordato per contrasto con normativa comunitaria inderogabile in materia di IVA.

Va, invece, ritenuta l'ammissibilità del reclamo proposto dal creditore I.S.L..

Trattasi, infatti, di soggetto che legittimamente ha proposto opposizione nel giudizio di omologa, pur trattandosi di creditore astenuto, dovendosi ricomprendere anche tale categoria di soggetti nell'ampia dizione di "qualsiasi interessato" di cui al secondo comma dell'art. 180 legge fall..

Correttamente il tribunale ha ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, riproposta in questa sede dalle reclamanti Alemar Srl e C.I.N.S. considerato:

- che la società Baglietto s.n.c. è stata costituita con sede in La Spezia il 7/6/2010 e, quindi, per essa non si pone questione di un "trasferimento" di sede verificatosi nell'anno anteriore alla proposta di concordato;

- che quanto alle altre società, socie della s.n.c. Baglietto, di cui è stato comunque omologato il concordato, premesso che ove risulti un contrasto tra sede legale e quella effettiva - intesa come luogo dove la società promuove sul piano organizzativo i suoi affari, dove è ubicata la parte più significativa delle attività direzionali e il centro propulsore della società stessa - occorre far riferimento a quest'ultima ai fini di individuare la sede principale rilevante ai sensi dell'art. 161 legge fall. (vedi Cass. 8237/2000), nella fattispecie, alla stregua di quanto rilevato nella relazione dei commissari giudiziali, ben può ritenersi sussistente tale contrasto tra la sede legale delle società Cantieri Navali Baglietto srl, Gruppo Baglietto SpA e Speziayachting Srl posta a Milano fino al 30/4/2010 e quella di cantieri di Pisa Srl posta a Pisa fino al 24/5/2010 e la loro sede effettiva, in La Spezia, da identificarsi, quindi, nella sede rilevante ex art. 161 legge fall, in

quanto sede non meramente coincidente con il luogo dell'attività produttiva, ma vero centro propulsivo delle società in questione, ove gravitano tutti gli affari di dette società, da molti anni;

In ordine alle altre questioni sollevate nei reclami ritenuti ammissibili, la reclamante ISL censura il decreto di omologa sia per violazione del limite posto dal secondo comma dell'art. 184 legge fall sia per l'illegittimità dell'operazione complessiva comportante la commistione delle masse creditorie appartenenti alle differenti società con compressione, in particolare, dei diritti dei creditori della Cantieri Navali Baglietto Srl sottraendo ad essi il patrimonio destinato ex lege a tutela del proprio credito.

Rileva la Corte:

- che nel decreto di omologa, da un lato, è stata esclusa la ricorrenza del c.d. concordato di gruppo, dall'altro è stata affermata l'irrelevanza della questione circa l'ammissibilità dei soci illimitatamente responsabili alla medesima procedura di concordato stante la sostanziale coincidenza dell'attivo e del passivo delle singole società divenute socie illimitatamente responsabili con l'attivo e il passivo della società in nome collettivo;

- che in proposito si premette come indubbiamente l'art. 184 legge fall. l non preveda l'estensione "automatica" del concordato preventivo di una società di persone ai soci illimitatamente responsabili: il secondo comma di tale norma si limita a prevedere un'estensione degli effetti del concordato nel senso che il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili; l'esdebitazione parziale prevista dal secondo comma dell'art. 184 citato concerne, quindi, unicamente i debiti sociali, mentre i creditori

particolari conservano impregiudicati i propri diritti e possono agire
esecutivamente sui beni dei soci debitori;

- che in tal senso si è espressa Cass. 6/03/2010 n. 7273. secondo cui
“la disposizione della L. Fall., art. 184, che estende ai soci
illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria
del concordato preventivo, si riferisce ai debiti sociali, nel senso che il
pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche
nei loro confronti, senza con ciò determinare l'estensione della
procedura al patrimonio di soci, che resta estraneo ad essa”;

- che nella fattispecie deve ritenersi che le società divenute soci
illimitatamente responsabili della s.n.c. non si siano limitate ad
invocare l'effetto esdebitatorio parziale di cui al secondo comma
dell'art. 184 legge fall. giacché nella proposta di concordato hanno
dichiarato di agire anche “in proprio” e non solo nella qualità di soci

illimitatamente responsabili ed hanno concluso chiedendo di essere
“tutte” ammesse alla procedura di concordato preventivo, istanza
accolta nel decreto reclamato;

- che, a prescindere dall'ammissibilità in via generale dei soci
illimitatamente responsabili nell'ipotesi in cui si tratti di “imprenditori
commerciali” – come nella fattispecie - alla medesima procedura di
concordato preventivo della società di cui sono soci, nel caso in esame
deve rilevarsi come ricorra la fattispecie del c.d. concordato di gruppo;

- che in proposito sussistono contrasti sia in giurisprudenza che in
dottrina:

- che come ben evidenziato nella pronuncia 7/3/2011 del Tribunale di
Roma nonché nella pronuncia del Tribunale di Terni 30/12/2010,
manca una definizione di gruppo nel nostro ordinamento (nella
relazione illustrativa della riforma del diritto ^{processuale} giudiziario si imputa ciò
ad una scelta meditata stante l'inopportunità di circoscrivere in una

configurazione positiva una realtà economica in continua evoluzione) e manca un'organica disciplina dell'organizzazione del gruppo rinvenendosi solo episodiche discipline relative a determinati profili (della tutela dei soci e dei creditori con la previsione del bilancio consolidato, dei limiti concorrenziali con la normativa antitrust, della disciplina del gruppo insolvente nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, della responsabilità per la condotta infragruppo di direzione e coordinamento);

- che, tuttavia, pur non volendo attribuire eccessiva rilevanza al riferimento testuale contenuto nell'art. 160 legge fall nella parte in cui consente all'assuttore l'attribuzione delle attività "delle imprese interessate" dalla procedura di concordato (riferimento alla stregua del quale una parte della dottrina ha dedotto la configurabilità del concordato di gruppo), la scelta di autonomia privata del concordato preventivo relativo al gruppo, come affermato nella pronuncia del Tribunale di Roma da ultimo citata, non può che ritenersi legittima consentendo l'art. 1322 c.c. di affermare detta possibilità esplicativa in quanto meritevole di tutela essendo riferita ad una realtà economica di primaria rilevanza nell'attuale contesto di mercato qual è l'impresa di gruppo;

- che va altresì considerato come la funzione del concordato preventivo sia il superamento della crisi di impresa attraverso l'esdebitazione dell'imprenditore insolvente per deliberazione dei creditori concorsuali: presentandosi, quindi, il concordato preventivo come procedura concorsuale dell'impresa, non può che ricevere nella sua considerazione l'impresa stessa in tutte le conformazioni che ne costituiscono pratica esplicazione ovverosia qualora l'impresa si

manifesti e si realizzi nel gruppo questa sarà la dimensione che potrà assumere rilievo nel concordato preventivo;

- che, dunque, non può che riconoscersi la meritevolezza giuridica nonché la necessità pratica di un concordato fondato su un piano aziendale riferito all'impresa di gruppo e non già a ciascun settore di quella impresa riferito ad una determinata società commerciale;

- che, a maggior ragione, deve ritenersi l'ammissibilità, nella fattispecie, di un concordato preventivo di una società in nome collettivo risultante dal conferimento in essa dei complessi aziendali

delle altre società appartenenti al gruppo, pur se trattasi di società costituita allo scopo di presentare un ricorso di concordato preventivo (peraltro come rilevato dal tribunale l'art. 160 legge fall. ammette che la proposta preveda il soddisfacimento dei crediti anche mediante il ricorso ad "operazioni straordinarie"), nonché l'ammissibilità alla

medesima procedura di concordato di dette società del gruppo;

- che la sussistenza nella fattispecie del gruppo inteso quale aggregazione di imprese in forma individuale o collettiva, formalmente autonome ed indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte a direzione unitaria nonché quale integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese con coordinamento tecnico amministrativo e finanziario rimesso ad un unico soggetto direttivo (Cass. 22927/20059) emerge ampiamente dalla relazione dei commissari giudiziali (che hanno anche evidenziato i rapporti credito/debito infragruppo) nonché dalle stesse difese delle reclamanti che si limitano a contestare la legittimità del cd concordato di gruppo;

- che la sussistenza del gruppo e dei consequenziali rapporti infragruppo che legano nella fattispecie le società divenute socie della nuova società in nome collettivo giustificano e legittimano sia una valutazione sostanziale che una trattazione a livello procedurale

unitaria del piano concordatario e, quindi, una gestione integralmente unitaria del concordato con un'unica adunanza e con un computo delle maggioranze riferito all'unico programma concordatario così come ritenuto ammissibile da Tribunale Terni nella pronuncia 30/12/2010 (e in precedenza da Tribunale Crotone 28/5/1999 e Tribunale Terni 19/5/1997).

Parimenti infondate sono le censure sollevate da tutte le società reclamanti al decreto di omologa nella parte in cui ha ritenuto la correttezza della formazione delle classi.

Sul punto va premesso che la recente pronuncia della Suprema Corte 3274/2011, nell'escludere l'obbligatorietà della formazione delle classi, ha affermato come tale obbligo non possa derivare dalle diverse situazioni individuali "che possono portare a valutazioni variegata sulla proposta dal momento che dette situazioni sono potenzialmente tante quante sono i creditori e un loro censimento, prima ancora che arbitrario, sarebbe impossibile e comunque porterebbe ad una proliferazione assurda delle classi e, al limite e come è stato osservato, alla predisposizione di tante classi quante sono i creditori, senza considerare che, in assenza di parametri normativi di riferimento, la valutazione del giudice rischierebbe di confinare pericolosamente con una sostanziale discrezionalità" e ha quindi evidenziato come il legislatore abbia comunque inteso "escludere la rilevanza degli interessi particolari e soggettivi laddove si prospetta l'opportunità di una soluzione anticipata della crisi e alternativa alla liquidazione fallimentare".

Alla stregua dei principi ora esposti è evidente l'assoluta irrilevanza di ogni valutazione, ai fini di ritenere la corretta formazione delle classi, degli interessi specifici dell'armatore della commessa 10218 quale

proprietario, a differenza degli altri armatori compresi nella classe n.3, dell'opus.

Quanto, poi, all'alternativa offerta alla classe n.3 in ordine alle modalità di soddisfacimento del proprio credito (pagamento del 10% del dovuto o datio in solutum mediante consegna dell'imbarcazioni in costruzione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano) che secondo la reclamante Cimel attribuirebbe uno stato di incertezza sulla posizione giuridica dei soggetti accorpati in tale classe, si rileva che l'alternativa offerta a detti creditori in ordine alle modalità di

soddisfacimento inverte sulla valutazione della convenienza del piano concordatario rimessa alla classe stessa (sindacabile dal giudice solo in presenza dei presupposti di cui al comma quarto dell'art. 180 legge fall) e non affatto sulla correttezza o meno della formazione delle classi

Parimenti la mera appartenenza dei creditori accorpati nella classe n.2 (tutti aventi la medesima posizione giuridica di chirografari) alla categoria rispettivamente delle banche e dei fornitori non è sufficiente a far ritenere la non omogeneità dei rispettivi interessi economici rilevante in sede di valutazione della corretta formazione delle classi (anche considerata l'assenza di ogni riferimento specifico ad una diversa propensione di dette categorie ad aderire o meno al piano in concreto proposto in relazione alla sola appartenenza alla rispettiva categoria; peraltro, come rilevato nel decreto reclamato, l'analisi del voto in base alla relazione dei commissari giudiziali comprova che la proposta concordataria sarebbe stata approvata con distinte maggioranze anche qualora i fornitori delle società operative fossero stato collocati in una classe separata dalle banche).

In ordine alla contestazione relativa alla classe formata dai creditori postergati ^{ed} dalla loro conseguente ammissione al voto si rileva, in

primo luogo, come nella pronuncia 2706/2009 la Suprema Corte abbia escluso l'ammissibilità dell'accorpamento in un'unica classe dei creditori postergati quali i soci finanziatori e degli altri creditori per assenza di omogeneità dei rispettivi interessi economici pervenendo, però, ad ammettere addirittura una deroga al principio della postergazione con il consenso della maggioranza di ciascuna classe: nella fattispecie i creditori postergati non sono stati accorpati agli altri creditori e il piano è stato approvato da ciascuna classe (come rilevato nel decreto reclamato la presenza di una classe di creditori postergati è risultata del tutto ininfluenza sulle maggioranze sia di crediti che di classi raggiunte nella procedura giacchè anche eliminando i voti favorevoli espressi dai creditori postergati la sorte della procedura sarebbe rimasta immutata).

Infine si rileva che l'accorpamento in un'unica classe dei creditori chirografari delle tre società operative appartenenti al gruppo discende dall'ammissibilità del cd concordato di gruppo, di cui si è già detto, e non attiene, quindi, alla correttezza o meno dei criteri di formazione delle classi (come peraltro riconosciuto dalla stessa I.S.L. nel suo reclamo).

Per quanto attiene all'asserita mancata considerazione nella pronuncia reclamata (vedi in particolare reclamo di Cimel) delle denunciate inadempienze della società proponente relative all'art. 161 - incompletezza della domanda di concordato - nonché in ordine alle asserite gravi lacune nell'operato dei commissari in violazione dell'art. 172 legge fallimentare, si premette come indubbiamente al giudice spetti il controllo sulla formale correttezza del ricorso e sulla completezza e regolarità della documentazione allegata alla domanda (vedi Cass. 21860/2010). Tanto premesso si osserva:

- che nella pronuncia reclamata si è correttamente rilevato come l'inventario sia stato redatto dai commissari giudiziali usufruendo dell'attività dei consulenti nominati per la stima dei beni facenti parte dell'attivo della società proponente (vedi apposita istanza dei commissari depositata il 23/6/2010 diretta ad ottenere, in relazione alla specificità dei beni mobiliari e immobiliari in questione, come evidenziato a pag. 2 della relazione ext art. 170 legge fall, l'ausilio di un perito stimatore al fine di procedere all'inventario dei beni e alla loro valutazione nonché relativo provvedimento del giudice delegato

di nomina dell'esperto stimatore nella persona dell'ing. Rancati; le stime e l'elenco dettagliato dei beni, come evidenziato dal tribunale, sono presenti in separate relazioni in atti);

- che parimenti correttamente il Tribunale ha ritenuto che la relazione dei commissari Ghisri e Sodini sia dettagliata ed esauriente in merito

alle ragioni del dissesto (capo primo della relazione), alla condotta del debitore (con particolare riferimento alla valutazione delle possibili azioni di responsabilità: capo quinto), ai contenuti della proposta concordataria (capo quarto e altre parti della relazione) e alle garanzie offerte (capo quarto) in osservanza di quanto previsto nell'art. 172 comma primo legge fall;

- che ancora risulta in atti l'osservanza dell'art. 161 legge fall, già verificata dal tribunale in sede di ammissione della proposta di concordato, per quanto attine^e alla documentazione che deve essere allegata al ricorso (in particolare, alla stregua dell'esame del contenuto del ricorso e dei suoi allegati comprensivi della situazione patrimoniale al 31/3/2010 e delle relazioni di stima allegare all'atto notarile con cui le singole società poi divenute socie della s.n.c. hanno conferito in questa i rispettivi complessi aziendali, risulta la relazione aggiornata sulla situazione economica-finanziaria; risulta lo stato

analitico ed estimativo delle attività con descrizione anche di ogni commessa sotto il profilo giuridico ed economico e con richiamo per i sigoli dettagli all'allegata relazione del professionista rag. Rosaia, nonché l'attestazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano);

- che parimenti risulta osservato, contrariamente a quanto lamentato dalla reclamante Cimel, per quanto attiene alla proposta di concordato della s.n.c. Baglietto, il requisito attinente alla fase deliberativa di cui all'art. 152 legge fall., richiamato dall'art. 161, secondo cui nelle società di persone la proposta e le condizioni di concordato sono approvate dai soci "che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale" giacchè, rimettendo tale disposto l'approvazione in capo ai singoli soci e disponendo che la maggioranza necessaria per l'approvazione debba essere computata con riferimento alle quote di partecipazione al capitale (il riferimento normativo alla maggioranza assoluta del capitale è solo un criterio per determinare la maggioranza dei soci necessaria per l'approvazione della proposta), nella fattispecie il quorum deliberativo richiesto è addirittura superato risultando la proposta della s.n.c. Baglietto approvata all'unanimità dai soci come da delibera in atti del 18/6/2010 con sottoscrizioni autenticate da notaio.

Le reclamanti Alemar Srl e CINS censurano altresì il decreto di omologa per aver ritenuta infondata la contestazione in ordine alla mancata comunicazione ex art. 171 comma secondo legge fall delle ultime due modifiche apportate alla proposta concordataria.

Evidenzia la Corte:

- che è pacifico come la proposta originaria sia stata ritualmente comunicata ex art. 171 comma secondo legge fall;

- che, come correttamente rilevato nel decreto di omologa, dal disposto del secondo comma dell'art. 175 legge fall. emerge come la proposta di concordato possa esser modificata sino all'inizio delle operazioni ^{di} voto e, quindi, anche in adunanza con il rispetto del predetto limite temporale (e infatti il primo comma dell'art. 175 legge fall prevede espressamente che nell'adunanza il commissario illustri "le proposte definitive" del debitore) con la conseguenza che ogni creditore deve sapere che la modifica della proposta rientra nel novero degli eventi possibili in qualunque procedura e deve rendersi

parte diligente esercitando il diritto di prendere visione della relazione che deve essere depositata in cancelleria tre giorni prima dell'adunanza e partecipando all'udienza al fine di poter avere le spiegazioni e le informazioni necessarie (dagli atti risulta che all'udienza del 14/12/20110 il Giudice Delegato ha dato lettura della

modifica depositata nella stessa data relativa ai rapporti con l'armatore, Trupial Holding Ltd, della commessa 10218; peraltro si osserva che le ultime modifiche oggetto di contestazione non comportavano affatto una trasformazione del piano, ipotesi che, ove si fosse verificata, avrebbe comportato una rinnovazione del giudizio di ammissibilità da parte del tribunale).

In ordine alle censure del provvedimento del Tribunale sollevate dalle parti reclamanti in merito alla ritenuta fattibilità o concreta realizzabilità del piano e corretta informazione dei creditori in funzione della formazione di un valido consenso si premette che la sentenza della Cassazione 21860/2010 ha escluso che il sindacato del Tribunale, in sede di omologa, debba estendersi anche alla fattibilità del piano attraverso la verifica dell'iter logico attraverso il quale il professionista, nella relazione ex art. 161 legge fall., è giunto ad

affermare tale fattibilità, al fine di verificare la serietà delle garanzie offerte dal debitore o la sufficienza dei beni ceduti per la realizzazione del piano, essendo un siffatto controllo "in contrasto con il dettato normativo dal quale si ricava che il legislatore ha inteso dare una netta prevalenza alla natura contrattuale, privatistica del concordato, che dà decisivo rilievo al consenso dei creditori" come si ricava dal disposto dell'attuale art. 180 della legge fall. in base al quale, se il concordato è stato approvato a norma dell'art. 177, comma 1 (il quale dispone che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e che, ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi) il Tribunale, se non sono state proposte opposizioni, "verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame": da tale disposizione, secondo la sentenza della Suprema Corte da ultimo citata, "si evince chiaramente che la decisione in ordine alla convenienza del concordato spetta esclusivamente ai creditori" e che "al Tribunale, in mancanza di opposizioni, spetta il solo potere di verificare che la procedura si sia svolta regolarmente e se il concordato è stato effettivamente approvato dalla maggioranza" con la sola eccezione di cui al comma quarto dell'art. 180 che attribuisce al Tribunale il potere di sindacare la convenienza del concordato, qualora i creditori siano stati divisi in classi, i creditori appartenenti ad una di esse abbiano in maggioranza espresso voto contrario ed uno dei creditori, appartenente alla classe dissenziente, contesti la convenienza della proposta.

Pertanto, nella fattispecie, non appartenendo i reclamanti ad una classe dissenziente, non è dato valutare né la convenienza del piano concordatario né la fattibilità dello stesso.

La sentenza 21860/2010, richiamata espressamente sul punto dalla successiva sentenza della Cassazione 3586/2011, ha però evidenziato come da quanto sopra esposto non consegua che al Tribunale spetti un mero controllo formale in quanto la disciplina del concordato preventivo "appare ispirata da una esigenza di carattere fondamentale: garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare il loro consenso con cognizione di causa, vale a dire che abbiano a manifestare un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà".

Il controllo del Tribunale deve quindi essere finalizzato a verificare se i creditori siano stati posti in tale condizione senza "sovrapporsi alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista allegata alla proposta e senza che possa effettuare accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali, che la legge riserva al commissario giudiziale, reagendo alla mancanza di veridicità con il prevedere, su denuncia obbligatoria da parte del commissario giudiziale, la sanzione della immediata revoca da parte del Tribunale del concordato" (Cass. 21860/2010).

Nella fattispecie risulta una corretta informazione dei creditori.

In proposito, tutte le reclamanti lamentano che i commissari giudiziali nella loro relazione, nell'affermare che, anche considerando le valutazioni del perito, all'esito d'una procedura fallimentare per ogni singola società, i creditori concorsuali non avrebbero raggiunto un ristoro maggiore rispetto a quello offerto dalla proposta concordataria in questione, hanno considerato valori di liquidazione fallimentare e non già i valori di mercato o di liquidazione non fallimentare pur indicati (accanto a quelli fallimentari) nella relazione del consulente stimatore ing. Rancati (nominato su istanza dei commissari).

Tale parere espresso dai commissari non risulta affatto fuorviante rispetto alla formazione di un consenso con cognizione di causa da parte dei creditori considerato, in primo luogo, che la relazione-stima dell'Ing. Rancati risulta, come attestato anche nel decreto reclamato, acquisita agli atti (all'adunanza del 30/11/2010 si è dato atto espressamente che la relazione del perito stimatore Rancati è parte integrante della relazione dei Commissari) e, pertanto, ben poteva essere esaminata dai creditori (così come è stata esaminata dai reclamanti); in secondo luogo che i commissari, nell'esprimere il parere sopra richiamato, hanno precisato di aver formulato la valutazione di convenienza, in relazione alla situazione che si potrebbe verificare ove le singole società fossero assoggettate a procedura fallimentare, "in linea teorica e sulla base dei dati ad oggi acquisiti" con ciò volendo solo indicare che la valutazione in questione come ogni valutazione patrimoniale è espressa in termini teorici mediante il ricorso a determinati parametri (i commissari hanno indicato i valori presi a base di calcolo per l'attivo e il passivo ed effettuato ulteriori precisazioni in ordine alle singole voci) e con utilizzo dei dati disponibili (i commissari hanno precisato di aver utilizzato "i dati ad oggi acquisiti" e, in particolare, hanno adeguatamente illustrato le rettifiche apportate, nella valutazione della situazione che potrebbe generarsi con il fallimento delle singole società, ai valori di cui alla relazione ex art. 161 legge fall. in relazione alla sopravvenuta definizione di alcune posizioni creditorie-debitorie così come in relazione alla possibile instaurazione di contenzioso per alcuni crediti nell'ipotesi di instaurazione della procedura fallimentare); in terzo luogo parimenti correttamente i commissari hanno assunto valori di liquidazione fallimentare risultando quella fallimentare l'unica prospettiva alternativa da considerare (non risultando altre proposte di

concordato preventivo, che, peraltro, ex art. 160 legge fall spetta al debitore presentare; ancora si osserva che sulla questione in esame è inconferente il riferimento al valore di mercato di cui al secondo comma dell'art. 160 legge fall. in quanto riferimento da ritenersi effettuato dal legislatore ai limitati fini di cui a detto disposto normativo ovverosia al fine dell'ammissibilità della previsione del piano di un pagamento parziale dei creditori privilegiati).

Parimenti non appare condivisibile la tesi dei reclamanti (in particolare di Cimel) secondo cui l'affermazione dei commissari giudiziali in

base alla quale le garanzie prestate consentirebbero di garantire certezza e celerità nell'assolvimento ed esecuzione dell'onere concordatario avrebbe avuto un'incidenza fuorviante sulla formazione del consenso dei creditori in quanto affermazione che non avrebbe considerato i ritardi conseguenti ai tempi del reclamo contro il decreto

di omologa e dell'eventuale ricorso in cassazione: invero, in primo luogo, i commissari hanno correttamente illustrato ai creditori nella loro relazione le garanzie che rispettivamente l'investitore e l'assuntore si sono impegnati a rilasciare, indicando anche la scadenza di tali garanzie; in secondo luogo la prestazione di una garanzia bancaria - oltre tutto non prevista come obbligatoria dall'art. 160 legge fall., come evidenziato dai commissari - ha indubbiamente la funzione di rafforzare l'adempimento di un'obbligazione assunta; in terzo luogo, come rilevato dal tribunale, i tempi necessari per il passaggio in giudicato del decreto di omologa si riflette unicamente sui pagamenti dei creditori - atto finale della procedura - ma non impedisce l'esecuzione delle altre operazioni, in particolare la cessione dei beni all'investitore che ha sottoscritto la proposta irrevocabile di acquisto (con previsione del pagamento del saldo entro e non oltre 120 giorni dal passaggio in giudicato "e comunque entro e

non oltre il 31/12/2011”) e la liquidazione degli altri beni con acquisizione alla procedura dei valori monetari corrispondenti ai beni nel frattempo liquidati.

Ancora si osserva che neppure può escludersi tale consenso informato dei creditori, come asserito in particolare dalle reclamanti Ale.Mar Sri e C.I.N.S., per la sola circostanza che il giudice delegato, all’udienza, abbia rigettato l’istanza dei creditori diretta ad avere informazioni sull’esistenza di altre offerte di acquisto diverse da quella presentata da Effebi, giacchè, come rilevato dal Giudice Delegato, la proposta presentata prevedeva sin dall’origine che l’individuazione dell’acquirente fosse di competenza del liquidatore della società proponente, spettando poi ai creditori valutare la convenienza dell’operazione complessiva come emergente dalla proposta presentata.

Come evidenziato nella pronuncia reclamata, la relazione dei commissari giudiziali risulta dettagliata, ampiamente argomentata, idonea a fornire esaurienti informazioni – così da porre i creditori in condizione di esprimere un consenso “informato” - sulle ragioni del dissesto del gruppo, sulla condotta del debitore, sui contenuti della proposta e anche sulla convenienza della stessa pur se rapportata alle eventuali attività recuperabili al patrimonio delle società, qualora, in alternativa al concordato preventivo, venissero dichiarate fallite, con l’esercizio di azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci e con azione revocatoria ex artt. 64 e ss. legge fall. (in particolare deve escludersi che i commissari abbiano offerto una visione distorta della realtà, incidente sulla formazione del consenso, nell’illustrare gli aspetti negativi dell’alternativa costituita dalla procedura fallimentare comprese le conseguenze in termini di svalutazione dei beni materiali e immateriali, conseguenza da ritenersi ben immanente a tale

procedura); ne consegue il rigetto di ogni istanza istruttoria diretta ad ottenere ulteriore documentazione e informazioni.

Ancora in ordine alle contestazioni sulla realizzabilità concreta del piano, si osserva come la recente sentenza della Suprema Corte 18864/2001 abbia precisato che – in considerazione dell'estensione di efficacia all'intera massa dei creditori, inclusi gli assenti o dissenzienti, oltre che dei terzi incisi a vario titolo dall'opzione concordataria, della proposta approvata a maggioranza assoluta – deve

comunque affermarsi l'essenzialità dell'intervento del giudice volto a garantire non solo il rispetto formale dei passaggi procedurali, ma anche la legittimità sostanziale della proposta;

Tale pronuncia ha, quindi, esteso rispetto alle precedenti sentenze, già citate, 21860/2010 e 3586/2011 – il controllo del giudice non

ritenendolo limitato ad una verifica formale e ad una verifica della formazione di un consenso con cognizione di causa, ma pur sempre contenendo l'affermato controllo della legittimità sostanziale nei limiti del rilievo di un "vero e proprio vizio genetico del piano" (quali l'illiceità dell'oggetto, la violazione di norme imperative, l'impossibilità dell'oggetto da ravvisare ove la proposta concordataria non abbia, alla luce della relazione del commissario giudiziale, alcuna probabilità di essere adempiuta) ovvero di una "radicale e manifesta inadeguatezza del piano" stesso.

Anche a voler aderire a tale ultimo orientamento, nella fattispecie non risulta affatto tale radicale e manifesta inadeguatezza del piano in questione che prevede, come già evidenziato, un assuntore – Ineco srl – che si è assunto l'intero onere concordatario da attuare mediante la vendita di quasi tutte le attività immobiliari e mobiliari delle società operative del gruppo ad un investitore, individuato dalle proponenti, il

quale ha effettuato offerta di acquisto irrevocabile sino al 31/12/2011 per euro 30.500.000,00 (circa due terzi dell'onere concordatario) garantita da fideiussione bancaria a prima richiesta, già rilasciata, di euro 6.250.000,00 (e con impegno dell'investitore a rilasciare fideiussione bancaria di euro 27.000.000,00 all'atto del trasferimento in capo ad essa dei beni a garanzia del puntuale pagamento del saldo) e con assolvimento della residua parte dell'onere concordatario mediante la liquidazione dei restanti beni della snc Baglietto (non ceduti all'investitore) e con risorse dello stesso assuntore per l'eventuale differenza (e la serietà dell'impegno dell'assuntore, come rilevato anche dal tribunale, è avvalorata dalla prestazione di una garanzia bancaria di euro 1.000.000,00, garanzia pur non prevista come obbligatoria dall'attuale art. 160 legge fall).

Come rilevato da Cass. 18864/11 l'impossibilità dell'oggetto riscontrabile ove la proposta non abbia "alcuna probabilità di essere adempiuta" costituisce evenienza di particolare delicatezza che non deve affatto essere confusa "con la normale alea inscindibilmente connessa con la valutazione di fattibilità di qualsiasi iniziativa economica" essendo la mera prognosi di adempimento di obbligazioni immuni da vizi genetici -- come quelle ricorrenti nella fattispecie - rimesse all'apprezzamento esclusivo dei creditori.

Infine si osserva come in questa sede debba solo considerarsi il piano concordatario omologato e non già l'adempimento o meno dello stesso (in particolare l'adempimento o meno del soggetto che ha effettuato offerta di acquisto dei beni con prestazione di garanzia bancaria) rilevante in sede di esecuzione ex artt. 185 e 186 legge fall.

Conseguentemente i reclami porposti da Alemar Srl, C.I.N.S., CimeI Italiana Srl, I.S.L. Marine Yacht Brokers Limited vanno respinti.

Stante l'esito del procedimento, le reclamanti vanno condannate in solido alla rifusione delle spese del presente procedimento di reclamo liquidate così come in dispositivo facendo riferimento, quale valore della causa rilevante ai sensi dell'applicazione della voce 50 della tariffa professionale, al complessivo onere concordatario (in

applicazione dello stesso principio espresso da Cass. 2 giugno 1997 n. 4886), in favore delle società resistenti ovvero sia delle preponenti il concordato.

Ancora si osserva ^{che} in ordine alla liquidazione delle spese questa Corte, pur consapevole del principio, rilevante anche in sede di liquidazione

delle spese, in base al quale i singoli procedimenti anche dopo la riunione mantengono la loro autonomia, ritiene di condannare in solido le parti reclamanti considerato, da un lato, sia la sostanziale omogeneità delle questioni poste nei reclami ritenuti ammissibili sia ^{del} della circostanza ~~che~~ il carattere procedurale della pronuncia in ordine al reclamo proposta dall'Agenzia delle Entrate, dall'altro che parte resistente ha svolto le proprie difese unitariamente trattando i reclami con un'unica identica comparsa, pur depositata nei singoli procedimenti.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso il decreto emesso dal Tribunale della Spezia il 27/4-2/5/2011 di omologa del concordato preventivo di Baglietto Snc di Cantieri Navali Baglietto Srl con socio unico nonché di Cantieri

Navali Baglietto Srl, Gruppo Baglietto SpA, Cantieri di Pisa Srl e Speziayachting Srl; respinge gli altri reclami proposti avverso il medesimo decreto; condanna le parti reclamanti in solido alla rifusione delle spese del presente procedimento di reclamo in favore della parte proponente il concordato che liquida in euro 26.500,00 a titolo di onorari, euro a 1.155,00 titolo di diritti oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge.

Genova 15/12/2011

Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI GENOVA
CANCELLERIA CIVILE

Depositato il **23 DIC. 2011**.

